

Codice A1815A

D.D. 22 aprile 2016, n. 923

Pratica BI.OC.54 - Demanio idrico fluviale. - Ditta LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.p.A. - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per il mantenimento di n.1 misuratore di portata nel Torrente Dolca in Comune di Valle San Nicolao (BI). Autorizzazione idraulica n. N835 per l'esecuzione dei lavori.

Vista la domanda di concessione demaniale protocollata in data 29/01/2016 - agli atti con prot. n. 4133/A1815A – dal Signor Franco FERRARIS, in qualità di Amministratore Delegato del LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.p.A., con sede legale in Via Roma n. 99/100 - 13835 Trivero (BI), Partita IVA N. 00492610027, finalizzata al mantenimento di n. 1 misuratore di portata nel Torrente Dolca in Comune di Valle San Nicolao (BI), realizzato così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda di Concessione Breve n. 4/14 rilasciata con DD n. 350 in data 14/02/2014;

Premesso che è stata data notizia del procedimento e delle modalità per la presentazione di eventuali osservazioni, tramite pubblicazione sul B.U.R.P. n. 9 del 3 Marzo 2016 e sull'Albo Pretorio Telematico del Comune di Valle San Nicolao (BI);

Premesso altresì che copia dell'istanza unitamente agli elaborati progettuali è rimasta depositata per la consultazione al pubblico presso il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, titolare del rilascio della concessione;

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che in esito alle pubblicazioni di rito non sono state presentate osservazioni o opposizioni, né sono state presentate domande concorrenti;

Visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 20/04/2016 e registrato con Repertorio N. 298 del 20/04/2016;

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 per spese di istruttoria effettuato in data 08/04/2016, € 368,00 a titolo di deposito cauzionale effettuato in data 08/04/2016 e di € 184,00 a titolo di canone demaniale per l'anno 2016;

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 23/2008;

Visti gli art. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;

Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;

Vista la L.R. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011

determina

1) di concedere alla Ditta LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.p.A. con sede legale in Via Roma n. 99/100 - 13835 Trivero (BI), Partita IVA N. 00492610027, l'occupazione di area demaniale per il mantenimento di n. 1 misuratore di portata, nel Torrente Dolca nel Comune di Valle San Nicolao (BI), delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

2) di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2024, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

3) di stabilire che il canone annuo, fissato in € 184,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

4) di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

5) di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese istruttoria, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2016, che l'importo di € 184,00 per canone demaniale riferito all'anno 2016, è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2016 e che l'importo di € 368,00 per deposito cauzionale infruttifero è stato introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2016;

6) di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, la Ditta LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA S.p.A. al mantenimento delle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza di Concessione Breve n. 4/14 e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

b) il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

c) questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

d) l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010, dell'art. 23, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Dirigente
Roberto Crivelli